

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **987/1988** (ECLI:IT:COST:1988:987)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **06/07/1988**; Decisione del **11/10/1988**

Deposito del **19/10/1988**; Pubblicazione in G. U. **26/10/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14026**

Atti decisi:

N. 987

ORDINANZA 11-19 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra il Ministero del Tesoro e Martinetti Nerina, iscritta al n.7 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Martinetti Nerina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio - designato dalla Corte di Cassazione quale giudice di rinvio di un procedimento civile vertente tra il Ministero del Tesoro e Martinetti Nerina - con ordinanza del 22 gennaio 1982 (pervenuta alla Corte il 1° gennaio 1988), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui, per il periodo antecedente alla legge n. 903 del 1977, attribuisce alla sola lavoratrice madre naturale, e non anche alla lavoratrice affidataria di un minore il beneficio della astensione facoltativa dal lavoro nel tempo immediatamente susseguente all'ingresso del bambino nella nuova famiglia;

che, secondo il Tribunale, la disposizione impugnata, così intesa - secondo l'interpretazione stabilita dalla Corte di Cassazione nel fissare il principio di diritto per il giudizio di rinvio sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., poiché tra le situazioni emergenti dai rapporti di filiazione naturale ed adottiva non sarebbero ravvisabili differenze tali da giustificare l'esclusione di qualsiasi tutela per la lavoratrice adottiva od affidataria del minore, atteso che, in entrambi i casi, identico sarebbe l'interesse del minore ad una adeguata assistenza materiale ed affettiva, ed identiche sarebbero, altresì, le esigenze della lavoratrice nella esplicazione della propria essenziale funzione familiare;

che, si è costituita in giudizio la parte privata Martinetti Nerina chiedendo, sulla base delle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, la declaratoria di illegittimità costituzionale;

che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della censura;

Considerato che, nonostante l'ambigua formulazione dell'ordinanza di rimessione, la questione deve ritenersi limitata - come risulta dalla pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione espressamente richiamata dal giudice a quo - alla sola ipotesi di affidamento provvisorio ai sensi dell'articolo 314/6 c.c.;

che con la sentenza n. 332 del 1988 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della l. n. 1204 del 1971, "nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.";

che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 22 gennaio 1982 (r.o. n. 7/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.